



ORDINANZA SINDACALE				
n.° 000040 / del 18/05/2020	SETTORE Servizi per il Territorio e la Città	Allegati n. /	Pagine totali n. 6	Pagina 1 di 6
Responsabile procedimento: Piffaretti Daniela				
Autore:	Piffaretti Daniela - Ufficio SUAP e Commercio e Attività Economiche - 02 91004.318 - commercio@comune.paderno-dugnano.mi.it			
(Classificazione: tit. 6 cl. 10 fascicolo 1 anno 2020)				
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione.				

Oggetto: ORDINANZA EX ART. 50 D. LGS. 267/2000 ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PADERNO DUGNANO - RIATTIVAZIONE DEI MERCATI SETTIMANALI CITTADINI

IL SINDACO

Richiamati i seguenti atti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 avente ad oggetto «*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*»;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 532 del 24 aprile 2020 avente ad oggetto «*Modifiche e integrazioni dell'ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 recante "ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 avente ad oggetto «*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'articolo 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19*»;

Premesso che:

- l'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020, recante «*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'articolo 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19*», ha dettato linee di indirizzo finalizzate alla riapertura delle attività economiche e produttive, tra le quali sono state individuate delle specifiche misure da adottare da parte dei comuni, dei titolari di posteggi ubicati presso i mercati e da parte degli avventori;
- i Comuni nella propria regolamentazione devono prevedere idonee misure logistiche (anche definendo la capienza massima dell'area), di perimetrazione dell'area di mercato, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale;
- tra queste misure, occorre prevedere un maggiore distanziamento dei posteggi, ed in ogni caso dovrà essere garantita la distanza laterale tra un posteggio e l'altro di almeno un metro;

Premesso, altresì, che nella gestione dell'accesso è risultata positiva la previsione delle precedenti ordinanze sindacali dell'individuazione di un appartenente alla polizia locale con funzione di "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile e della Croce Rossa Italiana, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza che potranno essere emanate;

Ritenuto necessario stabilire alcune misure specifiche per la totale riapertura che possano consentire lo svolgimento dei mercati cittadini, salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, a cominciare dal rispetto di prescrizioni relative al distanziamento sociale;

Richiamato l'art. 50, comma 5), del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Ritenuto opportuno intervenire;

ORDINA

1) conseguentemente alla riapertura dei mercati settimanali cittadini sia per il settore alimentare che non alimentare, di stabilire gli orari di vendita come segue:

- mercato del martedì a Dugnano – dal 19/05/2020 – dalle ore 8.30 alle ore 13.00
- mercato del venerdì a Palazzolo – dal 22/05/2020 – dalle ore 8.30 alle ore 13.00
- mercato di Campagna Amica a Calderara – dal 21/05/2020 – dalle ore 8.30 alle ore 13.00

2) l'osservanza dei seguenti criteri e misure di prevenzione, con riferimento ai mercati sopra individuati:

MERCATO DI DUGNANO

Identificazione area mercatale	Via Oslavia
Numero posteggi operatori ambulanti settore alimentare	99
Capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area	198, pertanto 2 per ogni banco
Numero massimo di operatori ambulanti per posteggio	3, con obbligo di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro
Disposizioni particolari	<p>Gli operatori possono procedere all'allestimento di banchi vendita dalle ore 7.30 e dovranno lasciare libero lo spazio occupato alle ore 13.30.</p> <p>Gli operatori abilitati alla somministrazione, possono consentire la consumazione presso l'autonegozio ad un solo utente per volta, assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, salvo il caso di accompagnamento di minori di anni 14 o persone non autosufficienti. Ove siano presenti tavoli, dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i clienti.</p> <p>Non è ammessa la presenza di operatori ambulanti "spuntisti".</p> <p>Tutti gli esercenti dovranno ridurre proporzionalmente il proprio banco affinché venga rispettata la distanza laterale di almeno 1 metro tra i posteggi assegnati.</p> <p>Gli esercenti il commercio alimentare dovranno adoperarsi affinché sia garantito il distanziamento dei clienti dal banco (1 metro), in modo da evitare che la merce esposta possa essere oggetto di contatto da parte del cliente.</p>

MERCATO DI PALAZZOLO MILANESE

Identificazione area mercatale	Via Bolivia
Numero posteggi operatori ambulanti settore alimentare	127
Capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area	254, pertanto 2 per ogni banco
Numero massimo di operatori ambulanti per posteggio	3, con obbligo di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro
Disposizioni particolari	<p>Gli operatori possono procedere all'allestimento di banchi vendita dalle ore 7.30 e dovranno lasciare libero lo spazio occupato alle ore 13.30.</p> <p>Gli operatori abilitati alla somministrazione, possono consentire la consumazione presso l'autonegozio ad un solo utente per volta, assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, salvo il caso di accompagnamento di minori di anni 14 o persone non autosufficienti. Ove siano presenti tavoli, dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra i clienti.</p> <p>Non è ammessa la presenza di operatori ambulanti "spuntisti".</p> <p>Tutti gli esercenti dovranno ridurre proporzionalmente il proprio banco affinché venga rispettata la distanza laterale di almeno 1 metro tra i posteggi assegnati.</p> <p>Gli esercenti il commercio alimentare dovranno adoperarsi affinché sia garantito il distanziamento dei clienti dal banco (1 metro), in modo da evitare che la merce esposta possa essere oggetto di contatto da parte del cliente.</p>

MERCATO CAMPAGNA AMICA

Identificazione area mercatale	Frazione Calderara – via Card. Riboldi Area Parcheggio -
Numero posteggi operatori ambulanti settore alimentare	5
Capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area	10, pertanto 2 per ogni banco
Numero massimo di operatori ambulanti per posteggio	3, con obbligo di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro
Disposizioni particolari	<p>Gli operatori possono procedere all'allestimento di banchi vendita dalle ore 7.30 e dovranno lasciare libero lo spazio occupato alle ore 13.30.</p> <p>Tutti gli esercenti dovranno ridurre proporzionalmente il proprio banco affinché venga rispettata la distanza laterale di almeno 1 metro tra i posteggi assegnati.</p> <p>Gli esercenti il commercio alimentare dovranno adoperarsi affinché sia garantito il distanziamento dei clienti dal banco (1 metro), in modo da evitare che la merce esposta possa essere oggetto di contatto da parte del cliente.</p>

- 3) l'osservanza delle seguenti disposizioni comuni da adottarsi a tutti i mercati:
- a) E' istituita la figura del "Covid Manager" con funzione di coordinamento del personale addetto, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza. Tale incarico verrà ricoperto dall'operatore del Corpo di Polizia Locale più alto in grado di volta in volta assegnato dal Comandante allo svolgimento del proprio servizio presso l'area mercatale.
 - b) Apposito personale, con l'eventuale supporto della locale sezione della Croce Rossa Italiana, dovrà essere incaricato di rilevare, mediante idonee strumentazioni, la temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato. E' inibito l'accesso all'area ai soggetti che abbiano una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante.
 - c) A cura degli operatori del mercato, devono essere messe a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente ogni qualvolta vi sia la necessità di scegliere in autonomia, toccandola, la merce esposta (ad es. capi di abbigliamento).
 - d) E' sospesa la vendita di beni usati.
 - e) Sia all'interno dell'area di mercato sia tra i clienti in attesa di accesso all'area, dovrà essere mantenuto adeguato distanziamento interpersonale di almeno un metro, e dovrà essere comunque rispettato il divieto di creare assembramenti.
 - f) È fatto obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti.
 - g) È fatto obbligo di mantenere il distanziamento di un metro tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato. Per rispettare questa prescrizione, tutti gli esercenti dovranno ridurre proporzionalmente il proprio banco affinché venga rispettata la distanza laterale di almeno 1 metro tra i posteggi assegnati. In caso di inosservanza, il Covid Manager avrà cura di procedere anche con l'eventuale ricollocazione in altro posteggio del titolare del banco inadempiente.
 - h) Non potranno essere presenti più di tre operatori per ogni posteggio, con obbligo di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line;
2. di inviare copia della presente ordinanza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza all'U.R.P., all'Ufficio Viabilità e Mobilità, all'ufficio Ecologia, nonché al Corpo di Polizia Locale, al fine di darne opportuna notizia agli operatori dei mercati cittadini;
3. di inoltrare copia della presente ordinanza alle Associazioni di Categoria per opportuna informazione;
4. di darne ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito del Comune;

AVVERTE

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; il Corpo di Polizia Locale di Paderno Dugnano e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.
- che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in applicazione del D. Lgs 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla citata pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Paderno Dugnano 18/05/2020



IL SINDACO
Ezio Casati